REGOLAMENTO (CEE) N. 195/75 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1975

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune che estende il beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 %

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

previa consultazione della Commissione,

considerando che la produzione di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono soddisfare alla totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per il periodo fino al 31 dicembre 1975, entro un contingente tariffario di volume adeguato che, in una prima fase, potrebbe corrispondere a 34 500 tonnellate ; che la fissazione di tale volume, basato su stime caute, non escluse successivi adeguamenti ;

considerando che per tale periodo contingentario si prevedono alcune importazioni relativamente limitate di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 % ; che è opportuno prevedere, a titolo temporaneo, l'estensione del beneficio del suddetto contingente tariffario a tali importazioni, limitandolo tuttavia al 20 % del contingente, vista l'esistenza di una produzione comunitaria ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri ; che, in base ai dati economici disponibili, nell'ambito del volume contingentale suddetto e tenendo conto delle possibilità di approvvigionamento a dazio nullo in provenienza dalla Comunità o da alcuni paesi terzi, tale fabbisogno sarebbe espresso dalle percentuali seguenti ; che, per quanto riguarda l'Irlanda, i dati economici disponibili più recenti non giustificano per ora la sua partecipazione alla ripartizione del contingente tariffario ; che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario, conviene tuttavia prevedere per tale Stato membro un'aliquota commercialmente utilizzabile che potrebbe ammontare a 20 tonnellate, pari allo 0,1 % ; che questo sistema di ripartizione consente parimenti di garantire l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune :

Benelux	18,8
Danimarca	0,1
Germania	38,7
Francia	11,4
Italia	6,1
Regno Unito	28,4 ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a 32 540 tonnellate ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni

Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1975, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 34 500 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. In questo periodo gli Stati membri sono autorizzati ad imputare su detto contingente tariffario, entro un limite del 20 % delle quote ad essi attribuite o che prelevano dalla riserva in conformità degli articoli 2 e 3, le importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 %.

3. Le importazioni del prodotto in parola che già beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili su detto contingente tariffario.

4. Nei limiti del contingente, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

5. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una parte di 32 540 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide sino al 31 dicembre 1975, ammontano per i diversi Stati membri a :

Benelux	6 100 tonnellate
Danimarca	20 tonnellate
Germania	12 600 tonnellate
Francia	3 700 tonnellate
Irlanda	20 tonnelate
Italia	2 000 tonnellate
Regno Unito	8 100 tonnellate.

2. La seconda parte, di 1 960 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della sua aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una aliquota pari al 5 % della sua aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

Articolo 5

Se per il 15 settembre 1975 uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1975, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1975, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15

settembre 1975 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1975, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD